

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI E COMUNITARI

33.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni e sostituzioni:		Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57);	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3	Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610);	
Disegno di legge: (Discussione e approvazione):		Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244);	
Rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana (4193)	3	Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419);	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3, 4, 5	Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiali d'armamento (1649);	
Butini Ivo, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	5	Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749)	7
Foschi Franco, <i>Relatore</i>	3	Piccoli Flaminio, <i>Presidente, Relatore</i>	7, 8, 9, 10
Marri Germano	5	Mastella Mario Clemente, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	8, 9, 10
Tremaglia Mirko	4	Zamberletti Giuseppe	10
Votazione nominale:			
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	6		
Disegno e proposte di legge: (Seguito della discussione e rinvio):			
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033);			

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ALESSANDRO DUCE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Rauti e Rubbi sono in missione per incarico del loro ufficio e che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento, l'onorevole Alessi sostituisce l'onorevole Forlani.

Discussione del disegno di legge: Rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana (4193).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana ».

L'onorevole Foschi ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Onorevole presidente, colleghi, il disegno di legge presentato dal ministro degli affari esteri e comunitari sul rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana deriva da varie esigenze, che ritengo obiettive. Da un lato vi è la sostanziale e materiale impossibilità per l'amministrazione centrale e per i suoi uffici all'estero di organizzare una nuova tornata elettorale a brevissima distanza dalle elezioni europee e dalla conferenza nazionale dell'emigrazione che si è svolta alla fine dello scorso anno.

Vi sono anche altre ragioni di fondo che riguardano la possibilità (spero la certezza) che l'avvio dell'anagrafe consolare nei prossimi mesi possa rappresentare entro la metà del 1990 un valido supporto per il processo elettorale.

D'altra parte, poiché era emersa dalla conferenza nazionale dell'emigrazione l'unanime esigenza di modificare la legge 8 maggio 1985 n. 205 per quanto attiene le competenze dei comitati dell'emigrazione, si ritiene che contemporaneamente al rinvio possano essere approvate anche tali modificazioni, tenendo adeguato conto dei pareri espressi dagli stessi COEMIT e dal comitato nominato *ad hoc*. È pertanto opportuno che le elezioni si svolgano dopo l'approvazione delle modifiche alla citata legge n. 205.

Vi è poi anche una considerazione, che nasce dall'esperienza delle prime elezioni, relativamente al fatto che far svolgere le elezioni nel mese di novembre, cioè nell'autunno, non è probabilmente opportuno, mentre lo è certamente nei mesi primaverili. Vi è anche l'esigenza, rappresentata dal Ministero degli affari esteri e comunitari, dell'applicabilità della disciplina elettorale prevista dalla legge n. 530 del 16 agosto 1986. Infatti, quando approvammo questa legge, si stabilì nell'articolo 1 che essa avesse valore solo per le prime elezioni; lo svolgimento di altre elezioni dovrebbe dunque comportare in termini legislativi la riconferma della legislazione elettorale oppure la modifica di essa, da attuarsi nell'ambito delle modifiche della citata legge n. 205.

Sono sostanzialmente questi i motivi che inducono al rinvio delle elezioni dei COEMIT. Potrei aggiungere un ulteriore motivo. La Repubblica federale di Germa-

nia ha adottato molto recentemente la decisione di far cadere le obiezioni finora opposte alle elezioni dei COEMIT, il che comporta anche una fase preparatoria delle elezioni in quella grande realtà di presenza italiana. Questa è un'ulteriore e fondata ragione per stabilire un breve rinvio delle elezioni di cui trattasi. Questa serie di argomenti induce a esprimere un parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, al cui testo, tuttavia, dovrebbero essere apportate alcune modifiche sulle quali concordano i colleghi Marri e Tremaglia, poiché in termini di tecnica legislativa non sembra che la formulazione del testo sia delle migliori.

Come dirò successivamente per il disegno di legge al quale quello in discussione è strettamente collegato, mi sembra che sia necessario approfondire tutta la materia. In particolare, la dizione che è stata adottata per l'articolo 1 del disegno di legge n. 4193 sembra non esatta o poco opportuna. Pertanto, pur mantenendo la sostanza della proposta, preannuncio la presentazione di due emendamenti all'articolo 1. Con il primo intendo proporre la soppressione della parte iniziale dell'articolo, vale a dire le parole: « In attesa che vengano apportate modifiche alle norme sui comitati dell'emigrazione italiana ». Infatti, in termini di tecnica legislativa non è possibile scrivere in una legge una frase che non ha alcun significato. Pertanto, il testo dell'articolo dovrebbe stabilire semplicemente che la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana è rinviata di sette mesi rispetto alla scadenza triennale indicata nell'articolo 8, primo comma, della legge 8 maggio 1985, n. 205.

Sarei dell'avviso, inoltre, di modificare il comma 2 per confermare, anche per le prossime elezioni, la disciplina prevista — esclusivamente per la prima tornata — dalla legge 16 agosto 1986, n. 530.

All'articolo 2 si prevede che i componenti dei comitati dell'emigrazione italiana restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi comitati. Si tratta di una norma opportuna, dettata dalla ne-

cessità di non creare un vuoto nella fase di passaggio dalla prima alla seconda elezione.

Il provvedimento in discussione, che va collegato con la legge varata pochi giorni fa sulla costituzione del nuovo consiglio generale degli italiani all'estero, rientra in una strategia che deve essere sempre più coordinata. Il rinvio delle seconde elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana (che si svolgeranno nel giugno prossimo) consentirà l'applicazione anche degli altri provvedimenti che abbiamo nel frattempo messo in movimento, come quello, in particolare, relativo all'anagrafe degli italiani all'estero.

Concludendo, sollecito l'approvazione del disegno di legge in esame, con le modifiche che ho preannunciato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MIRKO TREMAGLIA. Concordo con le modifiche proposte dal relatore che rendono il testo del provvedimento più organico e leggibile, anche in termini di tecnica legislativa, eliminando il pericolo di interpretazioni difficili o controverse.

Il relatore ha fatto cenno al « pacchetto » dei provvedimenti relativi all'emigrazione. Si tratta di un mosaico che abbiamo appena iniziato a comporre, per il quale dobbiamo avere sempre come punto di riferimento le conclusioni della conferenza nazionale dell'emigrazione che non possono essere in alcun modo disattese. Segnalo questo problema alla sensibilità e alla responsabilità del Governo. In altri termini, l'approvazione del rinvio delle seconde elezioni è dettato dalla necessità di modificare la legge sui COEMIT, avendo sempre riguardo alle indicazioni che sono state date in sede di conferenza degli italiani all'estero.

Questo rinvio ci dà la possibilità di attuare il censimento, in modo che si possano svolgere le elezioni facilitando al massimo la partecipazione dei nostri connazionali (questa è la *ratio* principale del disegno di legge in esame), e non si riproducano, come è avvenuto durante le

ultime elezioni europee, situazioni assurde e paradossali. Ritengo che con il provvedimento sull'anagrafe consolare e sul censimento si possano risolvere una serie di questioni. Tuttavia, è necessario dare disposizioni precise che non ostacolino appunto il censimento. Mi riferisco in particolare al problema dell'iscrizione volontaria alle liste elettorali dei nostri emigrati per la quale vi sono una serie di difficoltà burocratiche pesantissime. Faccio due riferimenti: innanzitutto vi è il problema della data del 7 novembre per la quale il Governo ha già dato disposizioni affinché non sia ritenuta perentoria. In secondo luogo, mi chiedo cosa significhi che si richieda tassativamente, per l'iscrizione, che la firma venga convalidata dal console. Osservo che tale norma si muove in direzione opposta alle finalità in base alle quali fu prevista l'iscrizione volontaria. Infatti, per l'iscrizione d'ufficio non si richiede la firma, ma la convalida del console: l'iscrizione volontaria è stata istituita in modo che i nostri connazionali possano compilare le schede nei loro circoli e nelle loro associazioni. Tale disposizione impedisce o frena tale iniziativa, che invece è importantissima al fine dell'attuazione del censimento.

Lo spostamento di sette mesi delle elezioni, se il Governo interpreterà in termini più possibilistici e con una maggiore sensibilità le disposizioni di attuazione della legge sul censimento e sull'anagrafe, farà acquistare alla partecipazione, sempre molto scarsa, un significato diverso. I comitati saranno più rappresentativi, se i nostri connazionali andranno a votare. Preannuncio comunque la mia approvazione al disegno di legge.

GERMANO MARRI. Concordo con le valutazioni e le osservazioni del relatore. Pur non avendo altro da aggiungere, debbo sottolineare ancora una volta il disappunto per il mancato svolgimento delle elezioni nel tempo stabilito e la ferma intenzione da parte nostra di seguire tutta la vicenda affinché le elezioni

si tengano alla data indicata nel disegno di legge.

Concordo in maniera piena con le valutazioni espresse in merito alle modifiche della legge sui COEMIT, nel senso di un necessario approfondimento del testo anche alla luce delle indicazioni emerse dalla seconda conferenza dell'emigrazione. Su questo aspetto, come membro dei comitati dell'emigrazione, preannuncio un'iniziativa tesa ad approfondire, prima di giungere alla discussione nella Commissione per gli affari esteri e comunitari, il testo in questione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor presidente, onorevoli colleghi, ringrazio l'onorevole Foschi, alla cui relazione mi rimetto completamente. Debbo però formulare alcune precisazioni nei confronti degli onorevoli Tremaglia e Marri.

L'avvio della costituzione dell'anagrafe consolare dovrebbe avvenire abbastanza rapidamente: non ho l'assoluta sicurezza che entro la metà dell'anno prossimo sia completata, ma credo che sarà in fase talmente avanzata da costituire una base più sicura dell'elettorato dei nostri connazionali. Mi riservo, comunque, di verificare come sia possibile, nell'applicazione pratica, adottare le procedure a cui l'onorevole Tremaglia ha fatto riferimento.

Vorrei assicurare il relatore, l'onorevole Marri e l'onorevole Tremaglia che il documento finale della conferenza dell'emigrazione, nei confronti del quale ognuno dà un apprezzamento temporalmente diverso, costituisce la linea di orientamento del Governo.

Dichiaro fin d'ora il parere favorevole del Governo nei confronti degli emendamenti preannunciati dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. In attesa che vengano apportate modifiche alle norme sui comitati dell'emigrazione italiana, la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati stessi è rinviata di 7 mesi rispetto alla scadenza triennale indicata nell'articolo 8, primo comma, della legge 8 maggio 1985, n. 205.

2. Alle elezioni di cui al comma 1 si applica la disciplina stabilita dalla legge 16 agosto 1986, n. 530, sempreché alla data delle indizioni stesse non sia entrata in vigore la nuova normativa in materia.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: In attesa che vengano apportate modifiche alle norme sui comitati dell'emigrazione italiana; conseguentemente sostituire le parole: comitati stessi con le parole: comitati dell'emigrazione italiana.

1. 1.

All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Qualora alla data delle elezioni di cui al comma 1 non sia entrata in vigore la nuova normativa elettorale, si applicherà la disciplina prevista dalla legge 16 agosto 1986, n. 530.

1. 2.

Pongo in votazione l'emendamento 1. 1 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 2 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. I componenti dei comitati dell'emigrazione italiana restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi comitati.
(È approvato).

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione » (4193).

Presenti e votanti 26
Maggioranza14

Hanno votato sì 26
Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alessi, Bianco, Capria, Ciabbari, Colombo, Crescenzi, Crippa, Duce, Foschi, Gabbuggiani, Gangi, Gunnella, Lauricella, Mammone, Marri, Martini, Masina, Napoli, Orsini Bruno, Pajetta, Piccoli,

Radi, Rutelli, Sarti, Serafini Anna Maria, Tremaglia.

La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 11.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033); e delle proposte di legge Fian-drotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57); Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610); Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244); Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419); Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649); Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fian-drotti ed altri: « Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero »; Masina ed altri: « Norme per controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico »; Stegagnini: « Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico »; Zangheri ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione,

esportazione, importazione e transito di materiale bellico »; Martinazzoli ed altri: « Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento »; Ronchi ed altri: « Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 12 ottobre è iniziata la discussione dell'articolo 12 del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e che in quella del 26 ottobre avevamo approvato alcuni emendamenti presentati a tale articolo.

Comunico di aver presentato, inoltre, i seguenti ulteriori emendamenti sempre riferiti all'articolo 12:

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: che procede alla decisione definitiva.

12. 14.

Al comma 4, dopo le parole: articolo 10, comma 2, *aggiungere le seguenti:* e comma 3.

12. 15.

Al comma 4, sostituire le parole: Ministro del commercio con l'estero *con le seguenti:* Ministro degli affari esteri.

12. 16.

Sopprimere il comma 5.

12. 17.

In qualità di relatore ho presentato l'emendamento 12. 14 al fine di ottemperare alla condizione di cui al punto f) del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Ho presentato inoltre gli emendamenti 12. 15, 12. 16 e 12. 17 per

coordinare quanto già approvato in precedenza. In particolare con l'emendamento 12. 15 è necessario aggiungere il riferimento al comma 3, poiché è quello che stabilisce la documentazione necessaria all'autorizzazione in questione, mentre con l'emendamento 12. 16 si tende a sopprimere il comma 5 poiché questo è già inserito nell'articolo 10.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'approvazione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento da me presentato 12. 14, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento da me presentato 12. 15, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento da me presentato 12. 16, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento da me presentato 12. 17, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con le modifiche apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Termine per le operazioni).

1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro il termine indicato nelle relative autorizzazioni. Il termine può essere prorogato, per periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da presentare non

oltre la scadenza, dal Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato di cui all'articolo 6.

2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe è immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'articolo 6.

3. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno 18 mesi eventualmente prorogabile.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: il termine indicato con le seguenti: i termini indicati.

13. 1.

Marri, Crippa.

Al comma 1, sostituire le parole: Il termine può essere prorogato con le seguenti: I termini possono essere prorogati.

13. 2.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: il Ministro del commercio con l'estero con le seguenti: il Ministro degli affari esteri.

13. 3.

Marri, Masina, Crippa.

Al comma 3, in fine, sostituire le parole: Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno 18 mesi eventualmente prorogabile.

gabili con le seguenti: Non possono essere rilasciate autorizzazioni per contratti in cui non siano definiti e previsti i termini di esecuzione.

13. 4.

Capanna, Ronchi, Salvoldi, Andreis.

In qualità di relatore mi dichiaro favorevole agli emendamenti Marri e Crippa 13. 1 e Marri ed altri 13. 3.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole all'approvazione di questi emendamenti e di quello presentato dal presidente in qualità di relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marri e Crippa 13. 1, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento da me presentato 13. 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Marri ed altri 13. 3, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Poiché i presentatori dell'emendamento 13. 4 non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 13, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Sospensione o revoca delle autorizzazioni).

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 12 sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio.

2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni:

a) di cui all'articolo 8 sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri;

b) di cui all'articolo 13 sono disposte con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il CISD.

3. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 277, è estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 non imputabili alla volontà dell'operatore.

4. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 della presente legge, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera m) dell'articolo 15 della suddetta legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono altresì sospese per i casi di violazione previsti all'articolo 1, comma 5.

14. 1.

Boniver, Cristoni.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: del commercio con l'estero con le seguenti: degli affari esteri.

14. 2.

Marri, Masina, Crippa.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti parole: Le decisioni di cui sopra vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'articolo 6.

14. 3.

Marri, Masina, Crippa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. In casi eccezionali il CISD può temporaneamente vietare l'esportazione anche delle armi di cui all'articolo 1, comma 10, verso quei Paesi, di cui fornirà elenco al Ministero degli affari esteri per i quali avrà ritenuto opportuno adottare misure cautelative. Il divieto sarà rimosso dallo stesso CISD, solo quando saranno cessate la cause che lo hanno determinato.

14. 4.

Zamberletti.

Poiché i presentatori dell'emendamento 14. 1 non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 14. 2, 14. 3 e 14. 4.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marri ed altri 14. 2, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Marri ed altri 14. 3, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Zamberletti 14. 4.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. L'argomento era già stato discusso quando avevamo deciso di « lasciare fuori » le armi da caccia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zamberletti 14. 4, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Transiti soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento del territorio nazionale dei materiali di armamento di cui all'articolo 2 oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di non residenti. A tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

(Transiti e introduzione di materiali di armamento nel territorio dello Stato soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di non residenti.

2. In tali casi, nonché in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a

qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri paesi, si applicano, sempreché i materiali stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 16 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

3. Tali disposizioni, con esclusione dell'articolo 40 del regolamento succitato, si applicano altresì per le armi che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali.

4. Il prefetto può negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato.

15. 3.

Il Governo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai casi di attraversamento del territorio nazionale dei materiali di armamento di cui all'articolo 2 oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di non residenti.

15. 1.

Ronchi, Andreis, Capanna, Salvoldi.

Al comma 1, premettere le parole: Previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'articolo 6.

15. 2.

Marri, Masina, Crippa.

Nella mia qualità di relatore, esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 15. 3, che prevede tra l'altro l'attribuzione al prefetto del potere di negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio dello Stato di materiali e di armi per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Ronchi ed altri 15. 1 e Marri ed altri 15. 2.

Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 7 dicembre 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO